COMUNE DI FIRENZE
PARTE INTEGRANTE
della deliberazione
del 11/03/08 N. 111

CONTRATTO DI SERVIZIO

Anni 2008 - 2010

L'anno duemilaotto (2008) e questo giorno ____ (_____) del mese di _____ in Firenze presso la sede di Quadrifoglio Spa,

TRA

Il COMUNE DI FIRENZE, con sede in Firenze, Piazza della Signoria, codice fiscale n. 01307110484 in persona del _____, nato a _____ (__) il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale di cui sopra, nella sua qualità di _____del medesimo Comune, al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dal D. Lgs.. 18.08.2000 n. 267, dall'Art. 58 dello Statuto e dall'Art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale, con riferimento alla *Deliberazione della Giunta Comunale n. ... del .....* di seguito denominato anche come Comune

E

QUADRIFOGLIO – SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA SPA, con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52, partita I.V.A. 04855090488, in persona del _____, _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del_____ di Quadrifoglio Spa del _____, di seguito denominata anche come Società;

PREMESSO

- che in data 16.10.1997, ai sensi dell'Art. 25 della L. 08.06.1990 n. 142, tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze e Sesto Fiorentino, è stato costituito il Consorzio Quadrifoglio, soggetto dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, al quale è stata affidata la gestione associata, nell'ambito del territorio dei comuni consorziati, dei servizi pubblici d'igiene urbana ed ambientale;
- che con deliberazione n. 08/99 del 10.03.1999 dell'Assemblea del Consorzio Quadrifoglio è stata disposta l'adesione del Comune di Signa al Consorzio medesimo a far data dal 10.03.1999;

- che in data 20.04.2000 il Consorzio Quadrifoglio è stato trasformato in Società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa, in forma abbreviata Quadrifoglio Spa ai sensi di quanto previsto dall'Art.17 - comma 51 e successivi della L. n. 127 del 15.05.1997 e sulla base di quanto disposto dagli atti dei Comuni associati;
- che scopo della Società è lo svolgimento dei servizi d'igiene urbana ed ambientale così come, fra l'altro, specificatamente indicato nello Statuto della Società fino alla data del 31 dicembre 2025, termine di durata della Società fissato dall'Art. 4 dello Statuto sociale;
- che, ai sensi dell'Art. 8 della "Convenzione per la trasformazione del Consorzio Quadrifoglio in Società per Azioni ai sensi di quanto previsto dall'Art. 17 - comma 51 e successivi della L. n. 127/97", la Società stipula con ciascun Ente Locale socio un contratto di servizio nel quale trovano definizione i servizi di base a prezzi unitari su base annua e con proiezione triennale;
- che nell'atto integrativo della Convezione per la trasformazione di Quadrifoglio in società per azioni, sottoscritto dai Comuni associati in data 30.11.2000 è prevista la definizione con apposito contratto dei rapporti e oneri inerenti la gestione ambientale delle discariche della preesistente Azienda Fiorentinambiente del Comune di Firenze;
- che pertanto nell'ambito del presente contratto di servizio sono previste specifiche disposizioni e servizi relativi alla gestione delle suddette discariche;
- che la Società svolge inoltre, sulla base di specifiche esigenze del Comune, anche alcuni servizi che rientrano tra i punti c) e successivi dell'Art. 2 dello Statuto Sociale;

PRESO ATTO

- che con D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, con la L. R. n. 25 del 18.05.1998 modificata con L.R.Toscana del 22/11/2007 n. 61 e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D. C. R. T. n. 88 del 07.05.98, nonché con il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con D. C. P. n. 22 dell'11.02.2002, modificato con D.C.P. n. 24 del 27/02/2006 e con

D.C.P. n. 133 del 28/07/2006 sono state dettate norme per la gestione dei rifiuti stessi e per la predisposizione del Piano industriale dell'A. T. O. n. 6 "Area metropolitana fiorentina";

- - che è stato adeguato in data 18.07.2007 con deliberazione n 04 dall'Assemblea Consortile, il Piano industriale di ambito dell'Area Metropolitana Fiorentina n. 6 per la gestione dei rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 865/87 del 18.05.1998 sono state confermate, nelle more della emanazione dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dall'Art. 18, comma 2 – lettera d) del Decreto legislativo n. 22 del 05/02/1997, le previgenti disposizioni per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- che con deliberazione n. 478 del 13.04.1999 il Consiglio Comunale ha approvato "la Convenzione tipo tra gli Enti costituenti la Comunità di Ambito per la gestione dei rifiuti nell'A. T. O. n. 6 nonché lo Statuto tipo della Comunità di Ambito con allegato il Contratto di servizio tipo e la Carta dei Servizi";
- che l'Art. 238 del D. Lgs del 03/04/2006 n. 152 prevede il pagamento di una tariffa per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- che con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 sono state dettate le norme del regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- che il Ministero dell'Ambiente, con Circolare del 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108, ha dettato le norme applicative del suddetto D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2004 n. 132 , in attuazione di quanto previsto dall'Art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è stata applicata la tariffa di igiene ambientale, affidandone l'applicazione e la riscossione alla Società nella sua qualità di soggetto gestore del servizio;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2007 n. 342, sono stati approvati ai sensi dell'Art. 8 e dell'Art. 2 del D.P.R. del 27/04/99 n. 158, il Piano Finanziario Tariffa Rifiuti 2007 – 2009, nel quale sono, fra l'altro, definiti i costi previsti distinti per tipologia di servizio;
- che l'Art. 3 del D. P. R. 27.04.1999, n. 158 prevede che gli Enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa sulla base della tariffa di riferimento di cui all'Art. 2 del medesimo Decreto;
- che con la L. 24.11.2003 n. 326 è stato modificato l'Art. 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e sono state dettate disposizioni per l'affidamento a società a capitale interamente pubblico dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- che la Società ha adottato un sistema di qualità che le ha permesso di ottenere nel 2005 le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;
- che la Società sottopone annualmente a certificazione il proprio Bilancio Consuntivo di Esercizio da parte di una Società abilitata;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO PRIMO

Parte generale

Art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse del presente atto ne costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e la società e individua i servizi che, nell'ambito delle attività previste dallo Statuto, la stessa svolge per conto del Comune secondo le tipologie, le modalità e le quantità indicate negli atti di programmazione tecnico-economica di cui al successivo Art. 7 a fronte della Tariffa di cui all'Art. 238 del D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto ha validità di tre anni con scadenza al 31/12/2010, salvo disdetta che ciascuna parte dovrà comunicare all'altra a mezzo raccomandata a/r con almeno un anno di preavviso.

2. Nel periodo di validità potranno essere introdotte modifiche al presente contratto o nuovi servizi e prestazioni, da definire di comune accordo tra le parti.
3. Nelle more del rinnovo rimangono comunque in vigore tra le parti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dal presente contratto.

TITOLO SECONDO

Principi fondamentali dell'erogazione dei servizi

Art. 4 - Regolamento comunale

1. Al fine di conseguire la migliore tutela ambientale ed igienico-sanitaria nelle modalità di esecuzione dei relativi servizi e nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere organizzate nel rispetto del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'Art. 198 del D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152.
2. Nel caso siano apportate integrazioni o modifiche al Regolamento comunale che incidano sulle modalità operative delle prestazioni dei servizi, la Società provvederà a trasmettere all'Amministrazione comunale, entro 30 gg. dalla comunicazione di tali variazioni, apposita relazione contenente le modalità esecutive e la rilevazione dell'eventuale incidenza sui costi d'erogazione del servizio derivanti dalle modifiche regolamentari introdotte, relazione che il Comune si riserva di approvare in seguito alla valutazione di quanto proposto.

Art. 5 - Carta della qualità dei Servizi di igiene urbana - Rapporto con gli utenti

1. La Società è impegnata ad erogare i servizi nel rispetto dei principi di uguaglianza, d'imparzialità e continuità, di partecipazione e di tutela dei diritti degli utenti e a garantire il raggiungimento degli obiettivi d'efficienza, efficacia ed economicità.
2. La Carta della qualità dei Servizi d'igiene urbana, approvata dalla Società, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto del Comune, degli indirizzi del Consiglio Comunale e delle leggi vigenti, precisa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi standard di qualità e quantità; indica inoltre le modalità di accesso degli utenti alle informazioni garantite e le procedure di reclamo;

3. La Società è tenuta ad aggiornare e integrare entro e non oltre il 30/06/2008 la Carta della qualità dei Servizi anche in coerenza con le prestazioni definite negli atti di programmazione tecnico-economica di cui all'Art. 7, tenendo conto della gestione della Tariffa di Igiene ambientale di cui al titolo quinto del presente contratto e ne dà adeguata divulgazione.
4. La Società attiva sistemi permanenti di controllo e monitoraggio delle prestazioni per assicurare una elevata qualità e compatibilità ambientale dei servizi erogati e fornisce tutte le informazioni, le notizie e gli atti richiesti dal Comune nell'ambito dei controlli e delle verifiche ritenute opportune o necessarie circa l'effettiva applicazione della Carta della qualità dei Servizi.

Inoltre la Società è altresì impegnata a realizzare un buon rapporto con gli utenti e le associazioni che li rappresentano informando costantemente gli utenti sui servizi resi, garantendo una corretta gestione dei reclami, svolgendo periodiche indagini sulla qualità dei servizi erogati e svolgendo attività a carattere educativo.

TITOLO TERZO

Servizi erogati

Art. 6- Servizi istituzionali

1. La Società, a fronte della Tariffa di cui all'Art. 238 del D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, eroga i servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana indicati dal successivo comma del presente articolo, definiti in conformità agli obiettivi di fondo ed al modello gestionale contenuti nel piano finanziario di cui al successivo Art. 20, come specificati negli atti di programmazione tecnico-economica e nelle cartografie di cui al successivo Art. 7 e secondo le modalità negli stessi precisate.
2. I servizi istituzionali previsti dal precedente punto 1 sono così di seguito elencati:
   - la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e il recupero energetico. La gestione è da intendersi nelle varie sue fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, compresa la gestione ed il

controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento anche dopo la loro chiusura;

- le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, tra questi il Parco delle Cascine e le aree verdi delle Piazze storiche e le altre aree verdi dei Quartieri;
- la pulizia degli argini dei corsi d'acqua nelle aree oggetto di regolare frequentazione ed in particolare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa definito con la Provincia di Firenze in data 15 gennaio 2003;
- la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico di competenza comunale;
- la gestione delle discariche per rifiuti solidi urbani e speciali esaurite di Bosco ai Ronchi (S. Piero a Sieve) e di S. Martino a Maiano (Certaldo) e la porzione di competenza della discarica di Case Passerini (Sesto Fiorentino – Campi Bisenzio);
- altri servizi che sono affidati alla Società con carattere di continuità, in via di istituto o di regolamento.

Art. 7 –Atti di programmazione tecnico-economica dei servizi

1. Annualmente la società, tenuto conto delle esigenze manifestate dal Comune, specificherà i servizi da erogare nel corso dell'anno di riferimento.
2. I servizi di cui al precedente comma saranno analiticamente individuati in appositi atti consistenti in:
   1. Modalità esecutive e prospetti analitici dei servizi di igiene urbana;
   2. Cartografia illustrativa dei servizi;
   3. Relazione sul flusso dello smaltimento dei rifiuti;
   4. Indici generali e dati tipici della gestione;
   5. Prospetto tecnico economico preventivo per la gestione delle discariche esaurite;
   6. Prospetto tecnico economico dei servizi di igiene urbana.

3. Le proposte degli atti di programmazione tecnico-economica di cui al precedente comma sono trasmessi al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di competenza. Tali documenti una volta definiti tra le parti, saranno approvati, dai competenti organi delle stesse.
4. La Società è autorizzata a proseguire, anche per l'anno successivo, nell'erogazione dei servizi in atto fino all'approvazione degli atti di programmazione tecnico-economica di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 8 - Variazione ai servizi programmati

1. Qualora dovessero intervenire comprovate esigenze di pubblica necessità avanzate ad esempio da Questura, Prefettura, Polizia Municipale, Vigili del fuoco etc la Società può apportare variazioni temporanee ai servizi e alle modalità esecutive indicate negli atti di programmazione tecnico-economica di cui al precedente Art.7
2. Il Comune potrà richiedere alla Società di introdurre variazioni nell'esecuzione dei servizi anche derivanti da nuovi insediamenti o anche in relazione ad eventi non previsti e non prevedibili al momento dell'approvazione degli atti di programmazione tecnico-economica di cui al precedente Art. 7.
3. Le variazioni di cui sopra saranno evidenziate nella comunicazione relativa ai servizi erogati precisata al punto 3. b dell'art. 14.

Art. 9 - Servizi a richiesta

1. La Società potrà svolgere servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Art. 6 e descritti negli atti di cui all' Art. 7, su richiesta dell'Amministrazione comunale. Gli oneri per lo svolgimento di tali servizi non sono compresi nella tariffa e negli atti di programmazione tecnico economica dei servizi di cui al titolo quinto; pertanto in relazione a questi servizi a richiesta, dovrà essere sottoscritto tra le parti apposito atto che regoli modalità di erogazione, tempi, costi e forme di pagamento.
2. Per i servizi di cui al presente articolo, da eseguire per conto del Comune, questo invierà per iscritto alla Società la propria richiesta con un congruo anticipo rispetto

al momento in cui dovrà avere inizio l'esecuzione delle relative prestazioni. La Società invierà al Comune un preventivo di spesa per i servizi richiesti. La Società sarà tenuta all'effettuazione di tali servizi a partire dal momento in cui le sarà comunicato l'ordine formale.

3. Ai servizi a richiesta si applicano i principi e le norme di cui all'art. 5 del presente contratto.

Art. 10 - Gestione delle discariche controllate

1. Nell'ambito dei servizi istituzionali previsti dall'Art. 6, è affidata alla Società la gestione ambientale delle discariche esaurite del Comune situate in località Bosco ai Ronchi nel Comune di San Piero a Sieve, in località San Martino a Maiano nel Comune di Certaldo compresa anche la gestione e la utilizzazione del biogas prodotto, a Case Passerini, vasche 0 – 1 – 2 e porzione della 3 nei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 18.05.2001 così come modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n°. 215 del 01.04.2003 e sulla base del relativo Prospetto tecnico – economico preventivo annuale.
2. Si dà inoltre atto che con la soppressione della TA.R.S.U. e l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, i relativi oneri economici per la gestione delle suddette discariche e connessi, sono compresi nella tariffa di riferimento annualmente stabilita.

Art. 11 Pulizia, diserbo e altri interventi su aree a verde pubblico

1. Nell'ambito dei servizi istituzionali previsti dall'Art. 6, sono affidati alla Società la gestione del servizio di pulizia periodica da tutti i rifiuti e altri interventi su aree a verde pubblico (manti erbosi, siepi, balze, aiuole, nonché vialetti, spazi attrezzati, e aree ludiche e sportive ad accesso libero) di competenza dei Quartieri e della Direzione Ambiente secondo quanto previsto da appositi Protocolli d'intesa o disciplinari corredati degli elenchi delle aree verdi interessate, con indicate le frequenze di intervento e le relative prescrizioni operative. Nel suddetto servizio è compresa l'attività di spazzamento dei vialetti e di tutte le aree attrezzate,

compreso taglio e diserbo, nonché la vuotatura di tutti i cestini e cestoni e la disinfestazione periodica in caso di necessità delle aree riservate ai cani, o altre particolari.

Gli Uffici Tecnici della Direzione Ambiente e le Unità Tecniche dei Quartieri, forniranno la massima collaborazione con il personale incaricato dalla Società, ed eseguiranno periodiche verifiche sul regolare svolgimento degli interventi, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 15 e 16 del presente atto.

2. A tal fine la Società è tenuta a trasmettere per posta elettronica a ciascun Quartiere e alla Direzione Ambiente entro il primo giorno di ciascun mese il calendario mensile delle attività previste; e trasmetterà entro il 15° giorno del mese successivo l'elenco dei servizi che non sono stati erogati e quelli eseguiti ad integrazione rispetto al calendario preventivo trasmesso, precisando i motivi che vi hanno dato causa.

Art. 12 – Altri soggetti attuatori

1. Al fine di perseguire l'economicità, l'efficienza, la sicurezza e la qualità nella gestione del servizio, la Società può avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti, rimanendo comunque titolare delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
2. La Società si impegna a rendere riconoscibili i servizi al territorio affidati a soggetti terzi ai fini della verifica, da parte del Comune, della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

TITOLO QUARTO

Obblighi delle parti

Art. 13 - Obblighi del Comune

1. Il Comune adotta tutte le misure idonee a consentire l'efficace svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e che possano contribuire ad una maggiore efficacia ed efficienza delle attività della Società nel rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione all'assistenza nello spazzamento, alla

segnaletica, alle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico e alla vigilanza sul territorio.

Art. 14 - Obblighi della Società

1. La Società si impegna ad eseguire tutti i servizi previsti nel presente contratto secondo le modalità e frequenze precisate negli atti di programmazione tecnico-economica dei servizi di cui al precedente Art. 7 ed è responsabile del buon funzionamento degli stessi.
2. In ogni caso il rapporto fra i servizi di igiene urbana previsti e quelli effettivamente erogati non potrà essere inferiore al 95 % per ciascuna categoria di prestazioni (raccolta rifiuti, igiene del suolo, servizi accessori). Tale percentuale è calcolata con riferimento all'anno solare.
3. Al fine di esplicitare nell'arco dell'anno i servizi di igiene urbana contrattualmente stabiliti dovrà essere data comunicazione scritta al Comune, per posta elettronica:
   a) entro il primo giorno di ciascun mese il calendario mensile delle attività previste ;
   b) entro il 15° giorno del mese successivo l'elenco dei servizi che non sono stati erogati e quelli eseguiti ad integrazione rispetto al calendario preventivo di cui al punto a, precisando i motivi che vi hanno dato causa.
4. La società si obbliga inoltre a comunicare al Comune, a mezzo posta elettronica all'indirizzo appositamente indicato dallo stesso, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di riferimento:

   con frequenza trimestrale:

   a) gli indici generali relativi al rispetto dei livelli di servizio;
   b) i dati tipici della gestione con particolare riferimento a:
      - i quantitativi mensili di rifiuti raccolti in forma indifferenziata;
      - i quantitativi mensili di rifiuti raccolti in forma differenziata;
      - i rifiuti trattati e smaltiti negli impianti propri o di altri;

   con frequenza semestrale:

a) il riepilogo dei reclami pervenuti per ciascun servizio e per ogni settore della città.

5. Per le altre informazioni tecniche, la Società si impegna a compilare il MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) o altri prospetti ed a trasmetterli agli organi competenti e al Comune.
6. Al momento della attivazione di nuovi o diversi servizi già programmati la Società è tenuta a informare preventivamente il Comune e in modo adeguato e puntuale gli utenti precisando in particolare le nuove modalità di esecuzione dei servizi.
7. La Società è obbligata a dare completa e totale esecuzione alla Carta della qualità dei Servizi e ad aggiornarla ogni tre anni.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che con gli adempimenti di cui ai precedenti commi viene data attuazione agli obblighi di informazione e monitoraggio previsti dall'art. 2, comma 461 della L. 24.12.2007 n. 244.

Art. 15 - Controlli

1. La Società provvederà, tramite i propri appositi uffici, a verificare l'andamento nel tempo dei servizi nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dalla Carta della qualità dei servizi.
2. Il Comune controlla il servizio, direttamente o indirettamente, ai sensi delle disposizioni vigenti e in particolare può effettuare verifiche circa:
   - la regolare esecuzione di tutti i servizi e prestazioni definiti nel presente contratto anche secondo gli standard di qualità stabiliti negli atti di programmazione tecnico-economica dei servizi di cui al precedente Art. 7;
   - il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione tecnico-economica dei servizi di cui all'Art. 7 del presente contratto;
   - il rispetto dei diritti degli utenti secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi di igiene urbana.
3. Il Comune, al fine di assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto del presente Contratto, degli atti di programmazione tecnico-economica di cui all'Art.

7 dello stesso, e della Carta dei Servizi, può effettuare in qualsiasi momento, con personale incaricato, visite ed ispezioni nelle aree di pertinenza della Società, che si obbliga a consentirle, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.

4. In occasione dei controlli di cui sopra possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentarie, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente.
5. Al fine di verificare le modalità e la qualità delle prestazioni rese nell'ambito dell'igiene urbana, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dalla Carta dei Servizi, saranno effettuati accertamenti dal Comune, congiuntamente con la Società, che sarà tenuta a partecipare con propri incaricati a seguito di una comunicazione di preavviso inviata a mezzo telefax con un anticipo di almeno 24 ore. Nella comunicazione sarà indicata la data, l'ora ed il luogo di ritrovo. Di tali attività verrà redatta apposita relazione.
1. La Società si obbliga a prestare al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.
2. La Società si obbliga ad agevolare i controlli fornendo, secondo la periodicità specificata nell'articolo precedente, tutti i dati richiesti dal Comune.
3. Nel caso di mancata partecipazione all'incontro, di cui al precedente punto 5, da parte degli incaricati della società, si intendono accettate dalla stessa le contestazioni eventualmente sollevate dal Comune.

Art. 16 – Procedura di contestazione

1. Qualora in occasione delle verifiche e dei controlli di cui al precedente Art. 15, venisse accertata una difformità nell'effettuazione di un servizio programmato verrà attivata la seguente procedura:
   - il Comune trasmette a mezzo telefax e/o posta elettronica la segnalazione della difformità opportunamente circostanziata;
   - la Società, entro tre giorni dal ricevimento della contestazione, è tenuta a

motivare le ragioni della mancata corretta effettuazione del servizio ed indicare i tempi e le modalità del recupero dello stesso;

2. Qualora in occasione delle verifiche e dei controlli di cui al precedente Art. 15, emergessero gravi difformità sulle prestazioni rese o sulle modalità esecutive dei servizi rispetto a quanto stabilito dalla Carta dei Servizi, dal presente contratto e dagli atti di programmazione tecnico-economica dei servizi di cui al precedente Art. 7:
   - le eventuali contestazioni alla Società dovranno comunque essere inviate per scritto, entro 15 giorni dalla data nella quale è stata rilevata la difformità;
   - entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione la Società invierà al Comune le proprie giustificazioni e/o osservazioni;
   - nel caso le stesse non siano accolte e qualora ne ricorrano le circostanze, il Comune potrà dare avvio alla procedura contemplata dall'Art. 17.

Art. 17 - Penalità

1. Le penalità saranno applicate in presenza di inadempimenti contrattuali imputabili alla Società e quindi non dipendenti da cause esterne o di forza maggiore, dopo la conclusione della procedura prevista dall'Art. 16 comma 2 e in particolare per le seguenti circostanze:
   a) nel caso di accertato inadempimento conseguente alla non regolare e corretta esecuzione delle prestazioni secondo le modalità e i termini previsti negli atti di programmazione tecnico-economica dei servizi di cui all'Art. 7 del presente contratto;
   b) nel caso di accertato mancato rispetto delle garanzie e procedure previste nella Carta dei Servizi;
   c) nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 5 e 14 e al Titolo quinto del presente contratto.
2. La comunicazione di applicazione della penalità con indicate le valutazioni eseguite sarà inviata alla Società entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento di contestazione.

3. Il Comune potrà applicare una penale, per ogni inadempimento accertato e contestato da un minimo di € 1000,00.= fino a un massimo di €. 5000,00=.

Art. 18 - Manuale della Sicurezza

1. La Società garantisce il pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti in materia antinfortunistica dal D. Lgs. 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche, e dispone di un sistema di gestione della sicurezza, della protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

TITOLO QUINTO

Gestione della tariffa di igiene ambientale

Art. 19 - Tariffa

1. Alla Società è demandata l'applicazione e la riscossione della tariffa di copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158 e dall'Art. 238 del D. Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 .

Art. 20 – Piano finanziario e Tariffa di riferimento

1. La Società, predispone la proposta di Piano Finanziario, previsto dall'Art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e la proposta di Tariffa di Riferimento per l'esercizio successivo prevista dall'Art. 3 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e le trasmette all'attenzione del Comune, entro il novembre di ogni anno. Il Comune si riserva di richiedere l'aggiornamento dei dati elaborati per la tariffa di riferimento sulla base delle ultime risultanze contabili, anche, eventualmente, con riferimento al bilancio approvato dalla società.
2. La Società si impegna a trasmettere al Comune, insieme ai documenti di cui al comma 1), una tabella di dettaglio delle singole voci previste dal prospetto della tariffa di riferimento ed una simulazione di suddivisione tra le categorie di utenti.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno la società presenta al Comune una relazione che evidenzi il raffronto dei dati elaborati per la tariffa di riferimento dell'anno in corso con quelli effettivi del bilancio ultimo approvato della società.

Art. 21 – Applicazione della tariffa

1. La Società provvede alla ripartizione della Tariffa di riferimento sulle singole utenze in base alle categorie, ai coefficienti e alle agevolazioni approvate dal competente organo comunale e nel rispetto del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
2. La determinazione della tariffa unitaria per la parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata ripartendo la tariffa di riferimento sulle utenze attive al primo gennaio di ogni anno.
3. Le fatture in acconto saranno emesse sulla base delle tariffe unitarie dell'anno precedente. La Società trasmette al Comune, almeno 30 giorni prima dell'emissione delle fatture a saldo di ciascun anno, le tariffe unitarie determinate ai sensi del comma precedente, per la presa d'atto da parte dell'Amministrazione.

Art. 22 – Fatturazione e riscossione

1. La Società, dopo l'approvazione della tariffa di riferimento da parte del Comune, e comunque, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza emette le fatture ai singoli utenti in base alla tariffa unitaria, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
2. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa potrà essere effettuata tramite ruolo, così come disposto dall'Art. 238 del D. Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152

Art. 23 – Obblighi della Società

1. La Società garantisce l'apertura di appositi uffici al pubblico con la presenza di personale qualificato negli orari concordati con il Comune.
2. Il personale della Società presso tali sportelli dovrà, fra l'altro:
   - fornire informazioni circa le modalità di calcolo della tariffa;
   - fornire informazioni e chiarimenti sulle fatture emesse;
   - acquisire ed inserire nella banca dati le denunce di occupazione, cessazione o variazione dei dati relativi alla tariffa;
3. La Società si obbliga a rendere operativo uno specifico sito WEB per facilitare

l'attività di informazione all'utenza e per promuovere la Tariffa.

4. La Società si obbliga a garantire al Comune l'accesso on-line alla banca dati relativa alla gestione della tariffa.
5. La Società si impegna a trasmettere al Comune i dati che derivino da denunce degli utenti o da attività di accertamento svolte dalla società, qualora risulti che la decorrenza della occupazione sia anteriore al primo gennaio del primo anno di applicazione della T.I.A., secondo un tracciato record da concordare.
6. La Società si impegna a fornire tempestivamente, dietro richiesta del Comune, i dati e le informazioni che siano in suo possesso, qualora ciò sia utile alla attività di recupero dell'evasione per gli anni pregressi di vigenza della TARSU, salvo che ciò sia vietato da norme di legge. Gli eventuali oneri di tali attività sono a carico del Comune.
7. La Società si impegna a trasmettere agli utenti, contestualmente all'invio della fattura, eventuali informative sulla TIA anche dietro richiesta del Comune.
8. La Società trasmette al Comune, al fine delle verifiche di cui al successivo art. 24, copia delle domande di agevolazione presentate dagli utenti .

24 – Obblighi del Comune

1. Il Comune fornisce alla Società:

con frequenza semestrale:

- le variazioni anagrafiche secondo il dettaglio necessario per l'applicazione della tariffa, nel rispetto del D. Lgs 30.6.2003 n.196, secondo un tracciato record da concordare;

con frequenza bimestrale:

- l'inizio, la variazione o la cessazione di attività produttive e/o non domestiche;
- i dati concernenti le utenze sottoposte ad attività consolidata di accertamento d'ufficio od in rettifica di precedenti denunce, qualora risulti agli atti che l'occupazione si sia protratta oltre il primo gennaio del primo anno di applicazione della T.I.A..

Le variazioni relative alla toponomastica saranno comunicate tempestivamente

non appena approvate.

2. Il Comune si impegna a comunicare semestralmente alla società i nominativi, le presenze, e la categoria di appartenenza per coloro nei cui confronti si applica la tariffa giornaliera prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché i dati relativi ai soggetti che svolgono commercio su area pubblica.
3. Il Comune fornisce altresì, ai soli fini di verifica dell'applicazione della TIA, su specifica richiesta della Società, informazioni inerenti gli atti abilitatori delle attività economiche di competenza.
4. Il Comune collabora con la Società, su richiesta della stessa, per l'acquisizione dei dati anagrafici dei non residenti.
5. Il Comune fornisce tempestivamente, dietro richiesta della Società, i dati e le informazioni che siano in suo possesso, qualora ciò sia utile alla commisurazione ed applicazione della tariffa, salvo che ciò sia vietato da norme di legge. Gli eventuali oneri di tale attività sono a carico della Società.
6. Il Comune, nel rispetto delle norme civili e penali vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D. Lgs 30.6.2003 n.196, collabora con la Società nella ricerca di banche dati funzionali all'accertamento dei dati necessari per la commisurazione e l'applicazione della tariffa relativa alle singole utenze, fatti salvi gli eventuali costi di acquisizione di tali banche dati, che rimangono in carico alla Società.
7. Il Comune si impegna a verificare le domande di agevolazione presentate al gestore il cui onere è a carico del Comune stesso.
8. Il Comune si obbliga al pagamento delle fatture o della quota parte delle fatture relative agli utenti interessati di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dall'emissione.

Art. 25 – Rapporti con l'utenza

1. La Società è impegnata a svolgere il servizio di gestione della tariffa nel rispetto dei principi di imparzialità e continuità, di partecipazione e di tutela delle esigenze

degli utenti nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal Regolamento comunale per la gestione della tariffa, dal presente Contratto di servizio e dalla Carta dei Servizi.

Art. 26 – Appalto a terzi

1. La Società potrà appaltare secondo le normative vigenti, segmenti di attività necessari per l'espletamento dei servizi affidatili.
2. La Società trasmette, a mero titolo informativo, l'elenco delle ditte che hanno in affidamento attività della Società ai sensi del precedente comma, con periodicità trimestrale.

Art. 27 – Oneri del Comune

1. Eventuali oneri sostenuti dal Comune per la gestione della tariffa saranno rimborsati dal gestore, entro novanta giorni dalla richiesta, ed inseriti nella tariffa di riferimento dell'anno successivo.

Art. 28 - Trasferimenti al Comune

1. La Società trasferirà annualmente al Comune gli importi compresi nella Tariffa di riferimento relativi al contributo per la quota associativa alla Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti o altri previsti dagli accordi e protocolli sottoscritti dal Comune.
2. Gli importi saranno quantificati dal Comune in sede di definizione della annuale Tariffa di riferimento e saranno trasferiti allo stesso in due rate:la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno .

Art. 29 - Ricavi da vendita di materiali ed energia o da varie

1. La Società può stipulare liberamente contratti commerciali per la collocazione dei materiali riciclabili, o riutilizzabili.
2. I ricavi, comprensivi dei contributi di cui al comma successivo, derivanti dalla vendita di materiali o energia da parte della Società, direttamente collegabili con le attività regolate dal presente Contratto, sono di pertinenza della Società stessa e concorreranno alla riduzione del costo del relativo servizio.
3. La Società fornisce al Comune, entro il 31 maggio dell'anno successivo,

documentata comunicazione circa i corrispettivi maturati nel corso dell'anno precedente, nei confronti del CONAI o dei consorzi di cui agli Artt. 233 e segg. del D. Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 in applicazione della normativa e degli accordi che regolamentano le raccolte differenziate degli imballaggi.

4. Qualora gli accertamenti eseguiti dagli Organi di polizia individuino gli autori dell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti, la Società procederà nei confronti dei responsabili al recupero dei costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento, nonché di quelli occorrenti per la emissione e riscossione delle relative fatture. Tali recuperi concorreranno alla riduzione dei costi sostenuti dalla Società per il relativo servizio.

TITOLO SESTO

Norme finali

Art. 30 – Registrazione

1. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 della tabella allegata al DPR 26.4.1986, n. 131 (TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
2. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Art. 31 - Foro competente

1. Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto che non fosse possibile risolvere in via amministrativa sarà competente il Foro di Firenze.